



UNIONE MONTANA
VALLE GRANA

**REGOLAMENTO
PER LA FRUIZIONE DEI PERCORSI
PER LA PRATICA NON COMPETITIVA
DEL TRIAL MOTOCICLISTICO,
AI SENSI DELL'ART. 11
DELLA L.R. 32/1982 E S.M.I.**

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione Montana n. 10 del 07/06/2017

Art. 1. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei percorsi fuoristrada esistenti, individuati ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 e s.m.i., che si sviluppano nel territorio del Comune di Castelmagno.

Il presente regolamento ha l'intento di regolamentare le modalità di fruizione del territorio attraverso la pratica del trial motociclistico a scopo turistico e sportivo, tassativamente non competitivo, ai fini del rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale, in conformità con la L.R. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

I tracciati sono quelli approvati con apposito atto dal Comune di Castelmagno o dall'Unione Montana Valle Grana ove previsto.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio del Comune di Castelmagno e/o dell'Unione Montana Valle Grana.

Il Comune di Castelmagno e l'Unione Montana Valle Grana restano estranei e manlevati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione ove si presentino sconnessi e privi dei consueti accorgimenti di sicurezza e di ordinaria manutenzione.

Art. 2. Orario e periodo di utilizzo

Il Percorsi sono autorizzati al transito nelle ore diurne e nei periodi sgombri da neve e ghiaccio.

Art. 3. Disciplina dell'accesso

Ad eccezione dei soggetti per i quali è prevista la deroga ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 32/1982, l'accesso al percorso è consentito esclusivamente ai motoveicoli per la pratica del trial motociclistico, conformi alle seguenti caratteristiche:

- aventi peso inferiore a 110 kg,
- dotati di pneumatici con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M, e tassellatura indicata nella fig. 1 allegata,
- con pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 e 0,5 atm,
- non è consentito l'uso di pneumatici con tassellatura da cross o enduro.

I motoveicoli devono inoltre essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 4. Disposizioni cautelari

Il percorso fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è caratterizzato dalla difficoltà di transito derivante dalle caratteristiche del fondo stradale sterrato, dalla mancanza di barriere protettive, dalla ristrettezza della sede viaria, dalle difficoltà di incrocio, dalle sponde sdrucchiolevoli e dalle pendenze superiori al 15%.

Il transito sul percorso in oggetto e' quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da autisti esperti nella pratica dello sport del trial.

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

L'Unione Montana e il Comune di Castelmagno sono manlevati da ogni responsabilità e sollevati da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e/o cose derivanti dalla fruizione dei percorsi.

Art. 5. Modalità di utilizzo

Non è consentito uscire dal percorso ad esclusione di eventuali aree appositamente segnalate.

Per tutti i motoveicoli il traffico e' regolato a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in salita.

Lungo il tracciato il soggetto lento ha l'obbligo di accostare appena possibile e lasciare passare quello più veloce.

In caso di incrocio con pedoni, mountain-bikers o animali, la velocità dovrà essere diminuita, al fine di evitare danni. Se necessario, dovrà essere arrestata la marcia.

E' vietata ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni.

E' fatto divieto di utilizzare aree diverse da quelle autorizzate, di circolare su prati, zone boschive o terreni agricoli o sostare su di essi. E' assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo delle acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.

È altresì vietato il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale.

L'utilizzazione dei percorsi individuati resta condizionata al rispetto scrupoloso delle norme del Codice Civile riguardanti la proprietà privata e delle norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;

Art. 6. Divieti

Tutte le persone che utilizzano il percorso in oggetto devono scrupolosamente evitare l'abbandono di qualunque genere di rifiuto e accendere fuochi fuori dagli appositi spazi.

Art. 7. Vigilanza e sanzioni

Per quanto concerne la vigilanza e il regime sanzionatorio, si fa riferimento alla L.R. 32/1982 e s.m.i.

Fig. 1

